

Un ulteriore passo nella tutela delle vittime di tratta. La Corte Europea dei Diritti Umani si è espressa sulla cd. “*non punishment clause*” in relazione agli obblighi positivi imposti dall’art. 4 Cedu.

Note a margine Corte Edu, *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*

Dott.ssa Federica Fullone *

Lo scorso 16 febbraio 2021, la Quarta Sezione della Corte Europea dei Diritti Umani ha unanimemente riscontrato una violazione, da parte del Regno Unito, dell’articolo 4 Cedu - non avendo adottato misure idonee atte a riconoscere lo status di vittime di tratta, a due ricorrenti vietnamiti, e non avendo garantito loro una adeguata protezione - unitamente all’articolo 6 Cedu (*V.C.L. AND A.N. v. the United Kingdom*).

La sentenza si inserisce ed aggiunge ad un filone ormai consolidato di giurisprudenza della Corte EDU, una giurisprudenza che ha ricondotto il divieto della tratta di esseri umani all’ambito applicativo dell’art. 4 Cedu. Sebbene dal dato letterale dell’art. 4 non si evinca uno specifico riferimento al divieto di tratta, l’effetto dell’interpretazione evolutiva della Corte di Strasburgo, alla luce della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005, della direttiva 2011/36/UE e del Protocollo di Palermo sulla tratta di esseri umani del 2000 ha rafforzato il sistema di obblighi positivi, contribuendo alla creazione di un apparato volto alla prevenzione, ma anche alla protezione di vittime, o presunte vittime del traffico di esseri umani. Tuttavia, solo lo scorso febbraio, si è presentata la prima occasione in cui la Corte abbia potuto esaminare un caso riguardante l’instaurazione di procedimenti penali nei confronti di potenziali vittime di tratta, e se e quando questi procedimenti possano far sollevare una questione in relazione all’art 4. Cedu.

Gli eventi interessano due cittadini vietnamiti, V.L.C. e A.N., minorenni all’epoca dei fatti, che erano stati arrestati, processati e condannati dalle autorità inglesi per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto impiegati da alcuni connazionali nella coltivazione di cannabis.

V.C.L. era stato arrestato dalla polizia, il 6 maggio 2009, durante una retata presso una coltivazione industriale di cannabis. Durante il colloquio con la stessa, il ragazzo aveva dichiarato di avere 15 anni e di essere stato introdotto nel Regno Unito grazie al suo padre adottivo. Aveva affermato, inoltre, che al suo arrivo sul territorio inglese, era stato condotto

* Dott.ssa Magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano.

da due uomini connazionali, presso un campo di coltivazione di cannabis e da questi intimato al lavoro. In conseguenza della retata, era stato accusato di essere implicato nella produzione di droga. Le corti inglesi avevano stabilito che il ricorrente avesse 17 anni, malgrado riscontrare in seguito l'effettiva età di 15 anni. Nonostante, le perplessità sollevate dai servizi sociali e da una ONG, riguardo alla possibilità che il minore potesse essere vittima di tratta, quest'ultimo veniva poi condannato a 20 mesi di detenzione in un carcere minorile.

Il 21 aprile 2009, A.N. era stato arrestato, insieme ad altri connazionali, durante un blitz che aveva portato alla scoperta di una coltivazione di marijuana. Il ricorrente aveva inizialmente affermato di avere 37 anni, solo in seguito la corte aveva riscontrato che ne avesse 17. A.N. aveva dichiarato che in seguito al suo arrivo in Gran Bretagna, aveva incontrato dei connazionali che si erano presi cura di lui. In seguito, era stato condotto in una coltivazione di cannabis, dove era stato costretto a lavorare senza ricevere alcun compenso. Era stato condannato a 18 mesi di detenzione.

La Corte di Strasburgo, analizzando la disciplina giuridica rilevante per il caso in questione, ha messo in luce come al tempo dei fatti, vi fossero numerosi report informativi relativi alle situazioni di cittadini vietnamiti minorenni implicati nel traffico, ai fini dell'impiego forzato nel ciclo di produzione di cannabis.

Nel caso di specie, i giudici analizzando le previsioni di cui agli artt. 26 della Convenzione di Varsavia e 8 della direttiva 2011/36/UE hanno riscontrato l'assenza di un generico divieto all'esercizio dell'azione penale nei confronti delle vittime di tratta. Tuttavia, non appaiono trascurabili le clausole di non punibilità nei casi in cui la vittima di tratta sia stata costretta a commettere l'azione illegale.

L'obbligo positivo di cui all'art. 4 Cedu mira a proteggere la vittima da ulteriori vessazioni, nella visione della Corte, e, nondimeno, a facilitarne la ripresa. Appare quindi assiomatico come l'instaurazione di un processo ai danni della vittima di traffico vada ad inficiarne la ripresa fisica, psicologica e sociale, rendendola soggetta ad un potenziale ulteriore traffico. Il riconoscimento della condizione di vittima di tratta, in capo all'autore del reato, appare fondamentale al fine di far venire meno l'interesse pubblico ad esercitare l'azione penale. Solo in seguito all'accertamento tempestivo di tale status le autorità procedenti potranno decidere se procedere penalmente.

In questa occasione, le autorità inglesi pur avendo attribuito la qualifica di vittime di tratta di esseri umani, disattendendo ingiustificatamente tali esiti, avevano invocato la gravità dei reati a carico dei ricorrenti, ignorando le evidenti prove attestanti il collegamento fra il reato addebitato e la tratta degli esseri umani. I giudici della Quarta Sezione di Strasburgo riscontrano quindi una violazione degli obblighi positivi di cui all'art 4 Cedu, nel momento in cui il Regno Unito si è mostrato inadempiente rispetto alle azioni di tutela e protezione delle potenziali, inizialmente, e accertate, conseguentemente, vittime di tratta.

La non identificazione preventiva dello status dei ricorrenti, arrecando loro un vulnus in relazione al diritto di equo processo, si è tradotta in una violazione delle garanzie procedurali statuite nell'art. 6 Cedu.

Nondimeno, va considerata l'importanza del riconoscimento di una somma compensativa del danno non patrimoniale arrecato alle vittime, ex art. 44 della Convenzione. La Corte non ha sottovalutato lo stress a cui sono stati sottoposti i ricorrenti, né gli ostacoli legati ai pendenti procedimenti penali.